

CODICE DI CONDOTTA

PREMESSA

Il presente Codice di Condotta ha la funzione di regolare l'attività di chi, in possesso del titolo di arteterapeuta **ArTeA**, in qualsiasi modo eserciti la professione, compreso l'ambito della ricerca e dell'insegnamento.

Lo scopo del codice è di proteggere il paziente e l'arteterapeuta dall'esercizio abusivo della professione e contro l'uso di metodi e tecniche che si riferiscono abusivamente all'arteterapia.

ArTeA Arteterapeuti Associati, si impegna alla pubblicazione, alla diffusione e rispetto del codice, contribuendo in questa prospettiva a fornire assistenza e sostegno ai propri membri.

L'adesione degli arte terapeuti, sia che facciano parte di un'organizzazione o che esercitino come liberi professionisti, ad ArTeA Arteterapeuti Associati implica il loro impegno al rispetto delle disposizioni del codice stesso.

PRINCIPI GENERALI

Il rispetto del Codice di Condotta è basato sulla riflessione etica rispetto alla responsabilità individuale, professionale e sociale dell'arteterapeuta ed una capacità di discernimento nell'osservanza dei seguenti principi basilari:

1. Rispetto dei diritti della persona

L'arteterapeuta nell'esercizio della sua professione fa riferimento ai principi delle leggi nazionali ed europee sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, tutelandone in special modo la dignità e la libertà.

L'arteterapeuta, in virtù della sua qualifica, partecipa alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione della persona ed opera nelle condizioni di massima sicurezza che il Codice di Condotta precisa e preciserà durante la sua evoluzione.

L'arteterapeuta ha il dovere di fornire le cure migliori, nel limite delle proprie competenze, e agisce nell'interesse del paziente.

L'arteterapeuta interviene solo con il consenso libero ed informato delle persone coinvolte. Allo stesso modo, chiunque può rivolgersi direttamente e liberamente ad un arteterapeuta.

L'arteterapeuta rispetta e protegge la vita privata delle persone, operando nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati. Rispetta il principio fondamentale "nessuno è obbligato a rivelare qualsiasi cosa di se stesso".

L'arteterapeuta rispetta il segreto professionale, anche tra colleghi.

2. Competenze

L'arteterapeuta ha una competenza basata su conoscenze teoriche e metodologiche acquisite durante la formazione riconosciuta da ArTeA Arteterapeuti Associati e da un regolare/costante aggiornamento continuo. Egli aderisce all'iter formativo previsto dalla Scuola di Arteterapia ArTeA, con requisiti d'accesso, ciclo di formazione e mantenimento specificatamente previsti dalla Scuola

stessa.

L'arteterapeuta si impegna ad aggiornare e ad approfondire le sue conoscenze sia nel campo delle materie psicologiche, umanistiche e sociali, sia nel campo artistico.

L'arteterapeuta seguirà un percorso personale di arteterapia presso un terzo qualificato, al fine di discernere le proprie implicazioni personali nella comprensione altrui. Si impegna altresì ad avere un supervisore professionale e competente nel campo arteterapeutico.

Ogni arteterapeuta è garante delle proprie competenze specifiche e definisce i propri limiti in base alle proprie formazioni ed esperienze.

Rifiuta qualsiasi intervento nel caso in cui sia consapevole di non possedere le competenze richieste.

Fa prova di prudenza, misura, discernimento ed imparzialità, in qualsiasi contesto del proprio intervento.

3. Responsabilità

Oltre alle responsabilità previste dalle leggi civili e penali, l'arteterapeuta ha una responsabilità professionale. Si impegna perché i suoi interventi siano conformi al presente codice.

L'arteterapeuta ArTeA opera in scienza e coscienza, in adesione e nel rispetto del Modello Polisegnico e si impegna all'applicazione corretta della Cartella di Arteterapia ArTeA. La Cartella di Arteterapia ArTeA costituisce la prassi metodologica degli arteterapeuti formati e associati ArTeA ed è utilizzabile per monitorare e decodificare i manufatti artistici al fine di valutare i percorsi arteterapeutici. Essa, insieme al Modello Polisegnico che ne è il fondamento teorico, delinea la specificità e l'unicità della formazione in arteterapia presso ArTeA e soprattutto definisce la particolarità operativa degli arteterapeuti professionisti che associati ad ArTeA se ne avvalgono su debita autorizzazione dell'Associazione.

L'arteterapeuta deve, nell'esercizio della sua funzione, menzionare su tutti i documenti professionali, il proprio cognome, nome, indirizzo professionale, recapiti telefonici, mail, orari di ricevimento, coordinate e numero della propria assicurazione professionale, nome della propria società, la propria qualifica, da chi è stata riconosciuta e le coordinate della scuola di formazione.

L'arteterapeuta si impegna a non usare materiali che possano essere pericolosi e/o nocivi per la sicurezza e la salute di tutte le persone durante le sedute.

L'arteterapeuta è consapevole di non dover mai menzionare, nel quadro dell'esercizio delle proprie funzioni, il proprio orientamento religioso, politico, ideologico ecc.

L'arteterapeuta si impegna a non orientare il suo paziente in funzione delle proprie convinzioni personali. Rispetta i valori del proprio paziente.

L'arteterapeuta non può in nessun caso: giudicare, sfruttare, esporre in pubblico, gli oggetti

realizzati nel corso delle sedute di arteterapia.

L'arteterapeuta opera in base ad un principio di appropriatezza del percorso terapeutico e lo realizza in fasi distinte (osservazione-diagnosi grafica, trattamento, verifica). E' altresì al corrente che gli atti di prevenzione e cura, non devono esporre il paziente a rischi sproporzionati in rapporto al beneficio che il paziente ne può trarre.

L'arteterapeuta si impegna a garantire innovazione e creatività nei percorsi, originalità e personalizzazione dei percorsi proposti agli utenti e varietà e qualità di strumenti e tecniche.

4. Probità

L'arteterapeuta ha un obbligo di onestà ed integrità in tutte le relazioni professionali. Questo dovere si fonda sull'osservanza delle regole deontologiche (e sullo sforzo continuo che viene fatto per precisare gli interventi, i metodi e definire gli obiettivi).

L'arteterapeuta ha il dovere di rispettare i principi di moralità e di probità indispensabile all'esercizio dell'arteterapia.

5. Qualità scientifica

Le modalità di intervento scelti dall'arteterapeuta devono poter essere oggetto di spiegazioni/esposizioni ragionate, con fondamenti teorici e la loro costruzione.

Le pubblicazioni, citazioni pubbliche e metodi usati dall'arteterapeuta sono reputati come protetti e nessuno ha il diritto, in un testo informativo o pubblicitario, di usare i nomi e i titoli di un arteterapeuta senza la sua previa autorizzazione e il suo consenso scritto.

In quanto autore, l'arteterapeuta è protetto e remunerato in base alla vigente legislazione

6. Rispetto dell'obiettivo assegnato

L'apparato metodologico, messo a punto dall'arteterapeuta, risponde ai motivi del suo intervento e solo ad essi.

Costruisce il proprio intervento in funzione degli obiettivi decisi ed utilizza idonei strumenti per la pianificazione ed il controllo dei percorsi di arteterapia, nello specifico, la Cartella di arteterapia ArTeA. Inoltre, ha il dovere della restituzione delle evidenze del percorso, sia all'utente che all'inviante.

7. Indipendenza professionale ed integrazione

L'arteterapeuta non può alienare in nessuna forma la propria indipendenza, in quanto necessaria

all'esercizio della sua professione.

L'arteterapeuta opera nel rispetto del principio dell'integrazione e della collaborazione con altre attività, servizi, strutture e professionisti nell'interesse del paziente.

OBBLIGHI E DOVERI

Art. 1 – Obbligo di rispetto e di dignità

L'arteterapeuta si pone al servizio dell'individuo ed esercita la propria professione nel rispetto della vita umana, della persona e della sua dignità. Il rispetto dovuto alla persona non cessa in caso di morte.

Art. 2 – Doveri di fine terapeutico

L'arteterapeuta ArTeA è un professionista che utilizza il codice grafico, espressivo e visuale come medium terapeutico per il recupero ed il sostegno della persona, con particolare riguardo alla sfera emotiva, affettiva e relazionale.

Art. 3 – Obbligo di attestazione

L'uso del titolo è subordinato all'ottenimento del diploma di arteterapia conseguito presso ArTeA Arteterapeuti Associati. L'esercizio professionale richiede il titolo di arteterapeuta.

Art. 4 – Obbligo formativo

L'arteterapeuta usa fondamentalmente il linguaggio non verbale. Egli ha conoscenza del codice analogico-artistico; capacità di decodifica di tale linguaggio ed utilizza il prodotto artistico come mediatore nella relazione con l'utente.

Si impegna pertanto ad aggiornare le proprie conoscenze in merito all'arteterapia, allo scopo di far progredire la qualità del proprio operato, in un processo di formazione permanente e di condivisione nella comunità professionale.

Art. 5 – Doveri di collaborazione

Nella pratica professionale, l'arteterapeuta collabora con gli invianti, altri operatori e servizi con la realizzazione di incontri multidisciplinari in équipe e la stesura di report periodici di verifica, monitoraggio e chiusura del percorso.

Art. 6 – Doveri di informativa

L'arteterapeuta è tenuto a fare una descrizione trasparente delle caratteristiche dell'Atelier di Arteterapia, una comunicazione chiara e puntuale agli utenti delle finalità, specificità e caratteristiche dell'Atelier di Arteterapia e una comunicazione agli utenti della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

Egli deve inoltre informare i pazienti di tutti gli aspetti della sua attività e con essi stabilire un contratto terapeutico, assicurandosi che non esistano situazioni di conflitto di interesse con il paziente (relazioni familiari, di amicizia, commerciali, politiche e professionali).

L'arteterapeuta deve assicurarsi della continuità della cura nelle migliori condizioni.

Nessuna seduta può essere praticata senza il consenso libero e consapevole, il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

Rispetta le scelte di tutte le persone coinvolte e impegnate nel lavoro arteterapeutico e non può in alcun caso impedire la consultazione di un altro professionista.

Art. 7 – Doveri di garantire la sicurezza dei pazienti ed utilizzo delle loro opere

L'arteterapeuta utilizza tutte le tecniche necessarie al buon svolgimento del percorso, ma non usa materiali pericolosi o che possano essere nocivi per la salute e/o la sicurezza di tutti.

Egli ha l'obbligo del rispetto, della cura e della conservazione degli elaborati grafico-pittorico-plastici dei pazienti, che rimangono comunque di proprietà del paziente che ne rientra in possesso alla fine del percorso di arteterapia.

Nel caso si utilizzino le opere dei pazienti o loro riproduzioni fotografiche (in caso di convegni, conferenze, insegnamento, pubblicazioni...) è necessario il consenso scritto del paziente o del tutore, preventivamente informati sui termini di utilizzo.

Non si possono trarre vantaggi economici dagli elaborati dei pazienti.

Art. 8 – Obbligo del rispetto della privacy

L'arteterapeuta è tenuto al rispetto della privacy e della riservatezza: privacy e riservatezza nell'accoglienza dell'utente, nel corso delle attività e riguardo a contenuti e temi da trattare in équipe.

L'arteterapeuta è altresì tenuto al segreto professionale.

Art. 9 – Obbligo di rispetto dei pazienti

L'arteterapeuta rispetta la centralità del paziente, l'integrità e i valori propri del paziente stesso.

L'arteterapeuta è consapevole di non dover trarre conclusioni interpretative, semplificanti, definitive sulle attitudini o sulle personalità degli individui, soprattutto nel caso in cui le sue conclusioni possano influenzare direttamente la vita del paziente.

Art. 10 – Doveri di equidistanza

L'arteterapeuta è cosciente del proprio ruolo: egli mantiene equidistanza nella relazione con gli utenti ed ha capacità di gestione di transfert e controtransfert.

Da parte dell'utente, ci deve essere la percezione di ricevere il medesimo trattamento degli altri.

L'arteterapeuta si occupa della qualità delle cure e si impegna ad essere supervisionato da un professionista competente nel campo arteterapeutico.

Art. 11 - Responsabilità

L'arteterapeuta è totalmente responsabile dei propri atti professionali.

Art. 12 – Doveri di competenza

L'arteterapeuta accetta gli incarichi che stima compatibili con le proprie competenze, la sua tecnica, le sue funzioni, che non contravvengono né al presente codice, né alle disposizioni legali in vigore.

Art. 13 – Attività professionale

L'essere vincolato, nell'esercizio professionale, da un contratto o uno statuto a qualsiasi impresa

pubblica o privata non incide sui doveri professionali ed in particolare sugli obblighi concernenti il segreto professionale e l'indipendenza sulla scelta di metodo e decisioni.
Ci si riferirà, anche nel contesto dell'impresa pubblica, al presente codice.

Art. 14 – Consenso informato

L'arteterapeuta può ricevere, dietro loro richiesta, minorenni o maggiorenni protetti dalla legge. I suoi interventi terranno conto della situazione dei pazienti e delle disposizioni legali vigenti.

Se (nel caso sopra citato) l'intervento viene richiesto da un terzo, l'arteterapeuta richiederà il consenso informato sia ai pazienti che a chi esercita la patria potestà o tutela.

Un percorso con minori o disabili mentali, non può essere avviato che con il consenso informato del paziente, l'accordo dei genitori o tutori legali.

Se le sedute si svolgono in contesto ospedaliero o altro istituto deve esserci assolutamente l'accordo scritto del responsabile.

Art. 15 – Doveri di indipendenza

L'arteterapeuta non usa la sua posizione a fini personali, di proselitismo o di alienazione altrui.

Non risponde alle domande di un terzo che ricerchi vantaggi illeciti o immorali, o che esercita autorità abusiva facendo ricorso ai suoi servizi.

L'arteterapeuta interviene in maniera neutra e si fa divieto di dichiarare il proprio credo religioso, delle proprie opinioni politiche ecc. anche se il paziente ne fa esplicita richiesta.

Art. 16 – Doveri di segnalazione

L'arteterapeuta ha l'obbligo di segnalare alle autorità giudiziarie competenti, qualsiasi situazione di cui viene a conoscenza, che possano mettere in pericolo l'integrità delle persone.

Se i propositi del paziente lasciano intendere che esista un pericolo immediato, l'arteterapeuta è tenuto ad informare le autorità giudiziarie.

Art. 17 – Obbligo di riservatezza

L'arteterapeuta raccoglie, tratta, classifica, archivia e conserva informazioni e dati afferenti alla propria attività.

Quando i dati sono usati a fine didattico, di ricerca, di pubblicazione o comunicazione sono imperativamente trattati nell'assoluto rispetto dell'anonimato; vanno eliminati tutti gli elementi che permettono l'identificazione diretta o indiretta delle persone coinvolte, in conformità alle disposizioni sulla privacy e il trattamento dei dati sensibili.

I documenti prodotti dall'arteterapeuta recano il suo nome, la sua funzione, le coordinate professionali, la sua firma e menzionano in maniera precisa il destinatario.

L'arteterapeuta è tenuto a compilare la Cartella di arteterapia ArTeA, che è sottoposta ai vincoli di tutela legati alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore, essendo essa proprietà del M.o Achille De Gregorio ideatore del Modello Polisegnico e della cartella stessa. Come da diritto per la protezione delle opere d'ingegno essa comunque non potrà essere utilizzata e/o modificata nella sua struttura concettuale, e/o consegnata e/o essere oggetto d'insegnamento a terzi o a operatori non formati presso ArTeA Arteterapeuti Associati. Non potrà, inoltre essere pubblicata o presentata in

convegni, seminari formativi etc. senza previa autorizzazione di ArTeA Arteterapeuti Associati.

L'arteterapeuta non consente ad altri la modifica, la firma o l'annullamento di documenti relativi alla propria professione. Non accetta che le proprie relazioni vengano trasmesse ad altri senza il suo esplicito accordo, si accerta anche della riservatezza della propria posta.

Art. 18 – Doveri del rispetto delle leggi

L'arteterapeuta dispone di locali adeguati, che garantiscano anche il segreto professionale e di mezzi tecnici sufficienti rispetto alla natura dei propri atti professionali e alle persone che lo consultano.

L'arteterapeuta è tenuto al rispetto delle norme legislative riguardo all'accoglienza del pubblico e in particolare dei portatori di handicap.

Art. 19 – Divieto di accaparramento di clientela

L'arteterapeuta può esercitare diverse professioni liberali, come dipendente o nel pubblico impiego. Può ricoprire diversi ruoli che distingue e fa distinguere.

L'arteterapeuta si impegna a non usare i suoi eventuali altri ruoli al fine di promuovere la propria professione o ad usare i dati dei pazienti conosciuti in altri ambiti.

Art. 20 – Compenso

L'arteterapeuta esercitante la libera professione deve affiggere, nel proprio luogo di lavoro e sul proprio sito internet, e su tutti i propri documenti, in maniera ben visibile e leggibile, le informazioni relative al suo onorario.

Un'informazione scritta in cui si precisano le tariffe deve essere obbligatoriamente consegnata al paziente.

L'arteterapeuta deve essere obbligatoriamente assicurato nella pratica della libera professione, secondo le leggi in vigore al momento del suo insediamento.

Art. 21 – Doveri di continuità

Nel caso in cui l'arteterapeuta sia impossibilitato a proseguire i propri interventi, dovrà garantire la continuità delle proprie azioni professionali, indicando un collega, con l'accordo delle persone coinvolte.

Art. 22 – Rapporti di colleganza

L'arteterapeuta fa rispettare la propria specificità e la sua autonomia tecnica. Rispetta quella delle altre professioni.

L'arteterapeuta sostiene i propri colleghi nell'esercizio della loro professione e nell'applicazione e difesa del presente codice.

L'arteterapeuta rispetta le idee e le pratiche dei colleghi fintanto che non contravvengono ai principi generali del presente codice, con ciò non si esclude la critica fondata.

L'arteterapeuta non pratica concorrenza sleale ai colleghi, e fa riferimento a quei colleghi che

stima essere più competenti per un determinato caso.

Art. 23 – Divulgazione di informazioni

L'arteterapeuta ha delle responsabilità nella diffusione/informazione dell'AT presso pubblico e media.

Presenterà l'AT e le sue applicazioni in accordo con le regole deontologiche della professione.

Esercita il suo diritto di rettifica per contribuire alla serietà delle informazioni pubbliche.

Art. 24 – Dovere di onere e decoro

L'arteterapeuta deve opporsi e resistere alle pressioni di qualsiasi natura che influenzino la sua pratica così come definita dal codice.

Si impegna a non commettere alcun atto che possa recare offesa alla sua professione.

Art. 25 - Tirocinio

Nel caso in cui l'arteterapeuta accolga un tirocinante in ambito professionale, è tenuto a richiedere preventivamente il consenso al paziente. I tirocinanti devono essere a conoscenza del presente codice. In quanto tirocinanti non possono usare le informazioni di cui vengono a conoscenza.

Art. 26 - Segretezza

Le pubblicazioni, citazioni pubbliche e metodi usati dall'arteterapeuta sono protetti. Nessuno ha il diritto di usare, in un testo informativo o pubblicitario, nome e titolo dell'arteterapeuta senza il suo consenso scritto.

Art. 27 – Obbligo di rispetto del Codice

Il Codice di Condotta è pubblico.

Chi aderisce ad ArTeA Arteterapeuti Associati accetta il presente codice e si impegna a rispettarlo nella pratica professionale.

Procedure e sanzioni

Art. 28 – Responsabile del Codice

L'Associazione è responsabile del Codice e ne cura il controllo mediante il Comitato Etico.

Art. 29 – Comitato Etico

Al fine di verificare la conformità delle azioni e dei comportamenti alle norme di condotta e di procedere al costante aggiornamento del presente Codice di Condotta, ArTeA si è dotata di un apposito Comitato Etico, composto da n. 5 arteterapeuti nominati dal Consiglio di Amministrazione di ArTeA all'interno dei soci ArTeA. Il Comitato Etico resta in carica tre anni ed il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta. Il Comitato Etico nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Le nomine del Presidente e del Vice Presidente sono adottate a maggioranza nella prima riunione utile ed hanno effetto triennale. Il Presidente coordina l'attività del Comitato, convoca le riunioni del Comitato fissandone l'ordine del giorno, ha la rappresentanza del Comitato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o quando se ne ravvisi la necessità, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo email almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Comitato Etico ha il compito di:

- chiarire mediante pareri consultivi il significato e l'applicazione del Codice;
- stabilire e diffondere le modalità operative attraverso cui chiunque possa comunicare notizie in merito a possibili violazioni del contenuto del Codice di Condotta;
- esaminare le notizie ricevute, promuovendo le verifiche più opportune;
- comunicare i risultati delle verifiche al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle misure più opportune;
- proporre eventuali necessità di modifiche/integrazioni del Codice di Condotta;
- verificare eventuali violazioni del Codice di Condotta ed applicare le relative sanzioni disciplinari.

Art. 30 – Potestà disciplinare

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice di Condotta è tenuto ad informarne tempestivamente, per iscritto e in forma non anonima, il Comitato Etico.

Coloro che violino le norme del presente Codice di Condotta possono incorrere in sanzioni che verranno decise dal Comitato Etico e che saranno graduate in relazione alla gravità della violazione. In particolare sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) l'espulsione dall'associazione che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno determinate in base ai seguenti criteri:

- Intenzionalità del comportamento;
- Grado di negligenza, imperizia, imprudenza, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- Rilevanza degli obblighi violati
- Responsabilità connessa al ruolo, all'età e tipologia del paziente cliente, alla posizione lavorativa (dipendente, libero professionista)
- Grado di danno o di pericolo causato a pazienti, clienti, Enti e all'Associazione di appartenenza (ArTeA. Arteterapeuti Associati)
- Presenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti
- Concorso nella mancanza fra arteterapeuti ArTeA tra loro e/o con altri professionisti
- Reiterazione e Recidiva.

In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Comitato può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 31

L'ammonizione

La sanzione dell'Ammonizione consiste in un richiamo verbale, in prima istanza, e scritto, in seconda istanza, comunicato all'Arteterapeuta ArTeA in violazione dell'osservanza del Codice Etico di comportamento ed in un invito a non ripetere quanto commesso.

Viene comminata in caso di mancanze o abusi di lieve entità che non hanno comportato gravi danni in termini di decoro e dignità della professione.

E' comminata nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale dovuta per l'iscrizione al Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ArTeA.

E' comminata, in prima istanza, in caso di mancato adempimento del debito formativo e di supervisione per il monte ore annuale stabilito dal Consiglio Direttivo di ArTeA ai sensi della Legge 4/2013. E', altresì, comminata in relazione al mancato rispetto della proprietà intellettuale della Cartella di Arteterapia ArTeA, come da Art. 17 comma 4 del Codice Etico e per violazione della proprietà intellettuale verso terzi. In caso di abuso o mancanza che possa dar luogo ad una ammonizione, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto al Registro professionale, di Enti o nei confronti dell'associazione di appartenenza (ArTeA Arteterapeuti Associati), il Presidente del Comitato Etico e quello del Consiglio Direttivo dell'Associazione ArTeA esperiscono il primo tentativo di conciliazione fra le parti nei modi previsti dal successivo art. 35.

Art. 32

La censura

La sanzione disciplinare della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. E' comminata in caso di mancanze o abusi che siano lesivi del decoro e della dignità professionale per un Arteterapeuta ArTeA. In caso di abuso o mancanza che possano dare luogo alla censura, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto al Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA o dell'Associazione di appartenenza (ArTeA Arteterapeuti Associati), della proprietà intellettuale della Cartella di Arteterapia ArTeA (art. 17/comma 4 del Codice Etico ArTeA), il Presidente del Comitato Etico e quello del Consiglio Direttivo esperiscono il tentativo di conciliazione preventivo previsti al successivo art. 35. Successivamente al secondo provvedimento di censura vi è d'ufficio la diffida ad utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA e l'oscuramento del proprio nominativo dal Registro degli Arteterapeuti ArTeA, visibile on line, per un periodo non superiore ai 45 giorni.

Art. 33

La sospensione

La sospensione consiste nell'inibizione ad utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA e la cancellazione del proprio nominativo dal Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA, nonché nell'inibizione dall'esercizio della professione che consegue di diritto nel caso previsto e regolato

dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale, per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del Giudice penale che lo ha comminato. Il Comitato Etico ed il Consiglio Direttivo di ArTeA - Arteterapeuti Associati, in questo caso, si limitano a prenderne atto. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione in qualità di Arteterapeuti a denominazione ArTeA è inflitta fino al massimo di due anni: 1. per violazione del Codice Etico che possa arrecare o abbia arrecato grave nocumento a utenti/clienti/ enti o ad altro iscritto al Registro Professionale ArTeA oppure abbia generato una risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione e della denominazione ArTeA a causa della pubblicità del fatto; 2. per morosità superiore a due annualità nel pagare la quota associativa dovuta ai sensi dello statuto e del Codice Etico; 3. per violazione grave dei diritti di proprietà intellettuale della Cartella di Arteterapia ArTeA, come da Art. 17 comma 4 del Codice Etico di ArTeA; 4. nei casi di maggiore gravità la sanzione della sospensione può essere inflitta con motivazione in via cautelare provvisoria al momento dell'apertura del provvedimento disciplinare. Tre provvedimenti di sospensione nell'arco di sei anni comportano la radiazione dal Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA.

Art. 34

La radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione dal Registro professionale ArTeA e dalla inibizione perenne ad utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA. Conseguisce di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli art. 19 comma 1. n 2, 30 e 31 del Codice penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice penale che l'ha comminata. Il comitato Etico e il Consiglio Direttivo di ArTeA- Arteterapeuti Associati si limita a prenderne atto. La sanzione della radiazione viene comminata: 1. in caso di tre provvedimenti di sospensione maturati nell'arco di sei anni; 2. nei casi di violazione del Codice Etico ArTeA e /o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità, all'agire in scienza e coscienza della professione di gravità tale da rendere incompatibile la permanenza nel Registro professionale ArTeA; 3. nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell'esercizio della professione; 4. per morosità reiterata. La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dal Registro professionale ArTeA (cartaceo e on-line) e l'inibizione scritta di utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA a tutela degli altri iscritti al Registro. La radiazione dall'albo non sottrae il professionista radiato all'obbligo di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto al Registro, a meno di comprovate motivazioni di difficoltà economica. Il professionista radiato può, non prima di quattro anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento disciplinare della radiazione, richiedere, con domanda scritta, di essere di nuovo iscritto al Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA qualora siano venute meno le ragioni che avevano determinato la radiazione. In ogni caso può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti previsti al momento della presentazione della domanda di reinscrizione.

Art. 35

Competenza e procedimento di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono pronunciate dal Comitato Etico al termine di un procedimento (detto "procedimento disciplinare") durante il quale viene accertata la situazione e convocato l'iscritto al fine di poter assicurare il principio del contraddittorio, spiegare le proprie motivazioni e/o produrre materiali e documentazione.

Le questioni ritenute di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Comitato Etico, formano oggetto di procedura preliminare ai fini di valutare, da parte del Comitato stesso, l'eventuale apertura di procedimento disciplinare.

Il Presidente effettua un primo esame di qualsiasi notizia di possibile rilevanza disciplinare. Ove invece ne ravvisi la manifesta infondatezza, chiede al Comitato l'immediata archiviazione. In ogni altro caso nomina per la valutazione preliminare un Consigliere, individuato curando, per quanto possibile, la rotazione tra i membri del Comitato stesso, secondo l'ordine alfabetico dei membri seguendo la progressione cronologica.

Il Membro relatore riferirà al Comitato e, qualora, questi deliberi di procedere all'istruttoria, viene comunicata all'iscritto, a mezzo raccomandata a/r o pec, la notizia suscettibile di accertamento in sede disciplinare e gli vengono chiesti i necessari chiarimenti da far pervenire – ove ne ritenga l'opportunità – entro il termine di gg. 20 (venti) dal ricevimento della comunicazione stessa.

Terminata l'istruttoria, e comunque non oltre gg. 90 dall'assegnazione del procedimento, il Relatore istruttore chiede al Comitato di procedere all'archiviazione ovvero all'apertura del procedimento disciplinare, individuando in tal caso i fatti costituenti l'incolpazione, con l'indicazione delle norme violate.

Ove il Comitato deliberi l'apertura del procedimento disciplinare, lo stesso viene annotato nell'apposito registro dei procedimenti disciplinari.

A questo punto il Presidente provvede a darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec all'arteterapeuta. All'iscritto viene dato un termine di giorni 30 per effettuare le proprie deduzioni ed osservazioni. Decorso tale termine, si provvede alla fissazione dell'adunanza dove verrà trattato il procedimento disciplinare, salvo che non si ritenga di dover disporre l'archiviazione del procedimento alla luce delle deduzioni dell'incolpato.

Il giorno fissato per l'adunanza, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Conclusa l'istruttoria dibattimentale, l'incolpato ovvero il suo difensore svolge oralmente le proprie difese e assume le proprie conclusioni. Può presentare una memoria scritta. Della seduta viene redatto processo verbale sommario a cura del Segretario nominato in seno al Comitato. Dichiarato chiuso il dibattito, il Comitato si riunisce in camera di consiglio dove, previa discussione, emana la decisione disciplinare. Il Comitato delibera a maggioranza dei propri membri ed il Presidente vota per ultimo.

La decisione deve essere comunicata all'arteterapeuta e non è impugnabile?.

Art. 36 - Prescrizione

Le infrazioni disciplinari previste dal Codice di Condotta si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.

L'inizio del procedimento disciplinare sospende la decorrenza del termine prescrizione.

Art. 37 - Attuazione

Il presente Codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima assemblea dei soci utile. In attesa di ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.